II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1994

concernente l'estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone di taluni territori

(94/828/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 87/54/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1986, sulla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori [1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nella Comunità il diritto alla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori è applicabile alle persone che hanno diritto alla tutela a norma dell'articolo 3, paragrafi da 1 a 5 della direttiva 87/54/CEE;

considerando che il diritto alla tutela può essere esteso, con decisione del Consiglio, a persone che non beneficiano della tutela a norma delle disposizioni precitate;

considerando che l'estensione della tutela deve essere decisa, per quanto possibile, dalla Comunità nel suo insieme;

considerando che dal 7 novembre 1987 la Comunità ha esteso tale tutela, con una serie di decisioni del Consiglio di portata provvisoria, alle persone di taluni territori il cui numero è stato aumentato il 1° novembre 1993 [2];

considerando che tali decisioni erano fondate sulla considerazione che i territori che ne fossero ancora sprovvisti avrebbero adottato una legislazione specifica e l'avrebbero estesa non appena possibile alle persone degli Stati membri della Comunità che beneficiano del diritto alla tutela in virtù della direttiva 87/54/CEE;

considerando che l'ultima di tali decisioni, la decisione 93/16/CEE, si applica fino al 31 dicembre 1994;

considerando che l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, che è un risultato dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, ripreso nell'Atto finale di Marrakech del 15 aprile 1994, impone ai membri l'obbligo di concedere una tutela alle topografie di circuiti integrati conformemente alle proprie disposizioni e a quelle del trattato sulla proprietà intellettuale in materia di circuiti integrati alle quali esso rinvia;

[1] GU n. L 24 del 27. 1. 1987, pag. 36.

[2] Decisione 87/532/CEE del Consiglio, del 26 ottobre 1987, che estende la tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone originarie di taluni paesi o territori (GU n. L 313 del 4. 11. 1987, pag. 22); decisione 90/511/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1990, che estende la tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone di taluni paesi o territori (GU n. L 285 del 17. 10. 1990, pag. 31); decisione 93/16/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1992, che estende la tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone degli Stati Uniti d'America e di taluni territori (GU n. L 11 del 19. 1. 1993, pag. 20), modificata dalla decisione 93/520/CEE (GU n. L 246 del 2. 10. 1993, pag. 31).

considerando che tale accordo, come quello che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio cui è allegato, entrerà in vigore il 1° gennaio 1995 o il più presto possibile dopo tale data; che i paesi industrializzati membri dell'accordo sull'Organizzazione mondiale del commercio disporranno di un periodo di un anno dopo l'entrata in vigore di tale accordo per applicare le disposizioni dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio; che i paesi membri in via di sviluppo avranno il diritto di differire durante un periodo supplementare di quattro anni l'applicazione di tali disposizioni, savlo di quelle degli articoli 3, 4 e 5 dell'accordo;

considerando che si può attualmente prevedere che l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio sia applicato nei territori interessati entro i termini prescritti;

considerando che sono attualmente mantenute in vigore, nei territori interessati, le disposizioni che assicurano alle persone della Comunità una tutela nel settore delle topografie;

considerando che è opportuno continuare ad estendere la tutela a norma della direttiva 87/54/CEE ai territori interessati, dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri estendono il diritto alla tutela giuridica ai sensi della direttiva 87/54/CEE alle persone fisiche che sono cittadini o residenti abituali di uno dei territori che figurano in allegato.

L'estensione si applica anche alle società e altre persone giuridiche di uno dei territori elencati in allegato le quali hanno un insediamento industriale o commerciale effettivo in tale territorio, purché le società ed altre persone giuridiche di uno Stato membro che hanno diritto alla tutela in virtù della direttiva 87/54/CEE beneficino di una tutela in detto territorio.

La Commissione determina quali dei territori che figurano in allegato soddisfano la condizione enunciata al secondo comma e ne informa gli Stati membri.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Gli Stati membri estendono il diritto alla tutela a norma della presente decisione alle persone indicate all'articolo 1 fino al 31 dicembre 1995.

I diritti esclusivi acquisiti in virtù delle decisioni 87/532/CEE, 90/511/CEE e 93/16/CEE, modificata dalla decisione 93/520/CEE o dalla presente decisione, continuano a produrre i loro effetti durante il periodo fissato dalla direttiva 87/54/CEE.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. KINKEL

ALLEGATO

Anguilla

Aruba

Bermude

Territorio britannico dell'Oceano indiano

Isole Vergini britanniche

Isole Cayman

Isole anglo-normanne

Isole Falkland

Hong Kong

Isola di Man

Montserrat

Antille olandesi

Pitcairn

Sant'Elena

Dipendenze di Sant'Elena (isola dell'Ascensione e isola Tristan da Cunha)

Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud

Isole Turks e Caicos